



**COMUNE DI SORSO**  
*Provincia di Sassari*

**Servizio 1.1 Ragioneria, Tributi, Personale**  
**Ragioneria, Bilancio, Programmazione**

DETERMINAZIONE N° 5 del 29/01/2026

(Registro Generale n. 58)

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI EDUCATORI PROFESSIONALI. AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO -DETERMINAZIONE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI N.252 DEL 23.09.2025 AI SENSI DELL'ART.21 OCTIES COMMA 1 E NONIES DELLA LEGGE 241/90.**

**La Dirigente**

VISTO il decreto del Sindaco n. 10/2023 con il quale alla scrivente è stato conferito incarico di Dirigente 1 e 3 settore del comune di Sorso;

VISTO il DPR n. 487/1994 - “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”;

VISTI gli atti d'ufficio e preso atto del fascicolo isp.7339/2025 ID161440 dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica, presso il dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri, dal quale emergono criticità sul bando di concorso per le seguenti motivazioni: vizi del bando ed errore nella richiesta dei requisiti;

RITENUTO doveroso, per quanto sopra, in ossequio ai principi di correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa, integrati dalle regole della correttezza e buona fede, determinarsi in merito all'annullamento d'ufficio delle Determinazioni del Servizio sociale n. 252 del 23.09.2025 e di tutti gli atti conseguenti, nell'esercizio del potere di autotutela;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 12.11.2019 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento concorsi e Selezioni del Comune di Sorso,

RITENUTO che le criticità emerse relative alle seguenti motivazioni: *vizi del bando ed errore nella richiesta dei requisiti*, rendono non più opportuno e legittimo il proseguimento della procedura concorsuale attuata;

.....

VISTO l'art. 21 – novies della L. 214/1990 e s.m.i. che così recita:

*“ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. ”*

RICHIAMATA la giurisprudenza prevalente, che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitarsi previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto, in particolare, dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione ( Ex multis Cons. Stato, Sez V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez v, 28 gennaio 2010. N. 363);

CONSIDERATO che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento ed il completamento di una procedura concorsuale, anche per l'esposizione al rischio concreto ed attuale del ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti;

ACCERTATO dunque che sussiste, nel caso di specie, un interesse pubblico all'annullamento della procedura selettiva e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

DATO ATTO, in particolare, che:

- con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso, ciò richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una

posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003).

- al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della Legge 241/1990, in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/20129).

DATO ATTO che un consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che “...*La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondato motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art 13 della L 241 del 1990 ...*” ( Consiglio di Stato, sez III, sentenza 1 agosto 2011, n. 4554);

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della procedura concorsuale pubblica per formazione di una graduatoria di Educatori professionali. Area funzionari ed Elevata qualificazione per assunzioni a tempo determinato -determinazione servizio politiche sociali n. 252 del 23.09.2025 in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

VISTO:

- il D.P.R. n. 487/1994;
- il D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- il Bilancio di previsione 2026/2028, approvato con delibera di C.C. n. 73/2025;
- il vigente Statuto Comunale;

### **DETERMINA**

1. di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di procedere per quanto sopra all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni, della determinazione n. 252 del 23.09.2025 del Servizio 3.2. con la quale è stata approvata la graduatoria di Educatori professionali. Area funzionari ed Elevata qualificazione per assunzioni a tempo determinato;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente": bandi di concorso, dando atto che lo stesso opera con efficacia ex tunc e rendendo noto quanto sopra anche mediante pubblicazione avviso sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
3. di dare atto che l'annullamento comporta la cessazione di ogni effetto giuridico connesso alla procedura concorsuale medesima;
4. di dare comunicazione del presente provvedimento ai candidati mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge;
5. di riservarsi l'emanazione di un nuovo bando rettificato sulla base delle evenienze sopra espresse;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
7. di dare atto che:
  - a. sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
  - a. non è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la capacità finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa.

---

**LA DIRIGENTE**  
(Dott.ssa Nicolina Cattari)



— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2026 / 75**

Settore Proponente: **Servizio 1.1 Ragioneria, Tributi, Personale**

Ufficio Proponente: **Ragioneria, Bilancio, Programmazione**

Oggetto: **ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI EDUCATORI PROFESSIONALI. AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO -DETERMINAZIONE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI N.252 DEL**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

— Visto Tecnico —

Ufficio Proponente (Ragioneria, Bilancio, Programmazione)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/01/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Cattari Nicolina

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*